

XLVIII^a TORNATA**SABATO 17 DICEMBRE 1921****Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO****INDICE**

Congedo	pag. 1349
Disegni di legge (Discussione di):	
« Proroga dei poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite rispettivamente con la legge 18 luglio 1920, n. 999, e con quella 18 luglio 1920, n. 1005 » (seguito)	1350
Oratori:	
BERIO, <i>relatore</i>	1357, 1359, 1363
DE NAVA, <i>ministro del tesoro</i>	1361
FRACASSI	1353, 1359
MORTARA	1357, 1360
RODINÒ, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	1353, 1359, 1361, 1362
SANTUCCI	1361, 1364
TOMMASI	1351, 1355, 1362
(Presentazione di)	1356
Interrogazioni (Risposte scritte ad)	1366
Relazioni (Presentazione di)	1349
Ringraziamenti	1349
Sui lavori del Senato:	
Oratori:	
PRESIDENTE	1366
CORBINO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	1366
TOMMASI	1366
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	1366

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e i ministri degli affari esteri, della giustizia e affari di culto, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, delle poste e telegrafi e per la ricostruzione delle terre liberate.

SILI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Tamassia di giorni 20.

Se non si fanno obiezioni, il congedo s'intende accordato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore De Martino ho ricevuto la seguente lettera:

« Eccellenza,

« Mi è grato compito il porgerle a nome di tutta la famiglia i nostri vivissimi riconoscenti ringraziamenti pel modo solenne con cui il Senato ha voluto commemorare i servizi resi alla Patria dal nostro amatissimo genitore e le sue virtù di uomo politico.

« A Lei poi, Eccellenza, che di nostro padre fu grande e sincero amico, rivolgiamo un particolare ringraziamento dell'animo, nostro commosso, pregandola di accettare l'espressione dei nostri sentimenti devoti.

« Gino De Martino ».

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Amero D'Aste a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

AMERO D'ASTE. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni dell'Ufficio centrale sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1032 che modifica quello 3 aprile

1921, n. 331, relativo alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio, o professione o ad uso di ufficio;

Conversione in legge del Regio decreto 8 novembre 1921, n. 1561, concernente la proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Amero D'Aste della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Proroga dei poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite rispettivamente con la legge 18 luglio 1920, n. 999 e con quella 18 luglio 1920, n. 1005 » (N. 208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga dei poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite rispettivamente con la legge 18 luglio 1920, n. 999 e con quella 18 luglio 1920, n. 1005 ».

Come il Senato ricorda, ieri si chiuse la discussione generale; ora passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il termine assegnato alla Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra, istituita con la legge 18 luglio 1920, n. 999, per presentare al Parlamento la sua relazione, è prorogata fino al 31 dicembre 1922.

Quello assegnato alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate, istituita con la legge 18 luglio 1920, n. 1005, è prorogata fino al 30 giugno 1922.

(Approvato).

Art. 2.

Alla legge 18 luglio 1920, n. 999, sono apportate le seguenti modificazioni:

Le lettere c) e d) dell'articolo 1 sono modificate come segue:

c) di accertare, in ordine agli oggetti indicati nei comma a) e b) ogni responsabilità mo-

rale, politica, amministrativa, o giuridica anche in via solidale, ed anche contro gli amministratori di Società contraenti, in proprio, per ricupero dei lucri indebiti od eccessivi.

d) di proporre provvedimenti conservativi e definitivi atti a reintegrare l'Erario di ciò che possa risultare doversi recuperare a norma del comma precedente, e ciò indipendentemente da qualsiasi sentenza o decisione di qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale, anche se passata in cosa giudicata.

I provvedimenti saranno eseguiti con decreto del ministro del tesoro con le norme e coi privilegi stabiliti nell'allegato A del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857.

Contro i provvedimenti definitivi è ammesso, nel termine di un mese dalla notificazione, reclamo che non sospende la esecuzione del provvedimento. La cognizione del reclamo è deferita a un collegio arbitrale, che può essere diviso, occorrendo, in due sezioni, e sarà composto di cinque membri dei quali tre saranno scelti dai rispettivi primi presidenti, fra i presidenti di Sezione e i consiglieri di cassazione della Corte di Roma, ed i consiglieri di Stato e della Corte dei conti e gli altri due saranno per ogni controversia nominati uno dal ministro del tesoro e l'altro dalla parte ricorrente secondo le norme da stabilirsi nel decreto Reale indicato nell'articolo 2 della legge 18 luglio 1920, n. 999.

Il detto Collegio deciderà senza essere tenuto ad osservare le forme ed i termini stabiliti per il procedimento davanti l'autorità giudiziaria.

Contro la decisione del Collegio non sarà ammesso alcun mezzo d'impugnazione, salvo il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione ai termini dell'articolo 3, nn. 2 e 3, della legge 31 marzo 1877, n. 3761, sui conflitti di attribuzioni.

All'articolo 7 della stessa legge è aggiunto il capoverso seguente:

« Le persone interrogate dalla Commissione possono essere sentite con giuramento. Sono ad esse applicabili le disposizioni del capo IV, titolo IV, libro II del Codice penale ».

Alla stessa legge è aggiunto il seguente articolo:

7-bis. — Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano pure nei riguardi della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostruzione delle terre liberate, e perciò gli articoli 2 e 6 della legge 18 luglio 1920, n. 1005, sono anch'essi integrati in armonia a quanto è disposto con la presente legge.

PRESIDENTE. All'articolo 2 era stato proposto un emendamento del senatore Ferri, il quale mi ha scritto dichiarando di ritirarlo, essendo stato costretto a partire.

Vi è un emendamento del senatore Tommasi che è stato stampato e distribuito.

Vi sono poi due nuovi emendamenti: quello del senatore Santucci è così concepito:

« Il collegio arbitrale avrà facoltà di sospendere con ordinanza motivata su domanda degli interessati, sommariamente e sollecitamente istruita, la esecuzione dei provvedimenti definitivi della Commissione di inchiesta, fino al giudizio di merito, sul reclamo presentato allo stesso collegio ».

L'altro emendamento, presentato dall'onorevole senatore Fracassi, consiste nella soppressione del 2° capoverso dell'articolo 2.

La parola spetta al senatore Tommasi per svolgere il suo emendamento.

TOMMASI. Il mio emendamento si propone di conciliare possibilmente le opposte tendenze, per quanto esse si fossero prevalentemente accentuate nel senso dell'assoluto rispetto alla legge costituzionale, statutaria. Ma mi sono proposto di prestare virtualmente omaggio a quello che è stato il voto di ieri sera del Senato sull'ordine del giorno accettato dal Governo, quello cioè di addivenire alla discussione degli articoli con l'accettazione in massima di emendamenti. Onde io dicevo che il mio emendamento si propone precisamente di conciliare, nei limiti del possibile, le opposte tendenze, serbando, il più che si può, ossequio e rispetto alla legge costituzionale, non senza pure ispirarci all'urgente necessità del momento, per avere una giustizia pronta, rapida, efficace.

Ieri l'onorevole senatore Scialoja, con una mirabile orazione, esaminò esegeticamente la lettera a) dell'articolo 2; dove si dice che la Commis-

sione parlamentare ha la facoltà di accertare, in ordine agli oggetti indicati nei comma a) e b), ogni responsabilità morale, politica, amministrativa e giuridica, anche in via solidale e anche contro gli amministratori di società contraenti in proprio per il ricupero dei lucri indebiti od eccessivi. Ed il mio emendamento ha scrupolosamente tenuta per ferma ed immutata cotesta disposizione, la quale è poi quella che deve costituire il fulcro della determinazione di quello che può essere e dovrà essere il risultato delle indagini, delle investigazioni, del giudizio in sede politico-amministrativa della Commissione parlamentare. E rientriamo così, o signori, nell'ordine statutario. Una Commissione parlamentare, la quale ha origine essenzialmente politica, in quanto rappresenta i due rami del Parlamento, può essere, a seconda del proprio titolo, una Commissione di inchiesta, una Commissione investigatrice, indagatrice ed anche liquidatrice, ma mai una Commissione giudicatrice.

Giudicherà, ma in sede affatto amministrativa, senza che il risultato delle sue indagini, del suo esame possa costituire un vero e proprio giudizio. Determinerà essa, quale ultimo risultato delle sue investigazioni, quello che deve costituire il debito, per qualsiasi titolo, dei contraenti con l'amministrazione, ma non più che tanto. Il senso letterale del comma d) del disegno di legge non vorrebbe avere e non ha una portata diversa.

Infatti con esso si propone che la Commissione, in conformità dei risultati delle indagini di cui al comma precedente, stabilisca quello che deve costituire la somma da essere reintegrata all'erario dello Stato.

Orbene io crederei che su questo punto e fino a questo punto non possa e non debba esservi contrasto, poichè sarebbe esorbitante, come è stato dimostrato dalle dotte orazioni dei giorni precedenti, dare al giudizio politico-amministrativo della Commissione parlamentare un significato diverso, che non fosse quello di accertamento di conti e di debiti. Ed allora sorge il quesito: accertato siffattamente l'aver della pubblica amministrazione, che cosa dovrà seguire perchè lo Stato possa reintegrare il perduto in qualsiasi modo indebito e cioè per frodi o per lucri indebiti, eccessivi? Si andrà innanzi ad un collegio arbitrale? Ma si

para anche qui l'obiezione della giurisdizione speciale. Orbene io credo si possa agevolmente superare questo fosso col fare che le azioni di recupero contro i già contraenti con lo Stato, debbano formare oggetto di domanda giudiziale; non però innanzi ai tribunali ordinari, per la necessità rilevata dall'onorevole guardasigilli, di evitare le lungaggini del relativo procedimento, data la natura del debito e la singolarità del suo accertamento.

Si potrebbe andare invece *recto tramite* alla Corte d'appello, perchè, non dico che ci troveremmo di già di avere avuto un primo grado di giurisdizione nella Commissione d'inchiesta, ma avremmo avuto un autorevole accertamento del debito, che parte da una Commissione di eminente autorità quale è quella di cui discutiamo.

Si andrebbe così in via di domanda giudiziale dell'Amministrazione alla Corte di appello con forme abbreviatissime, con procedimento più che sommario. A giudicare potrebbe essere chiamata la prima sezione della Corte di appello di Roma per aversi in tutti i casi e verso tutti un sol giudice. Nè con ciò si cade nel divieto della creazione di una giurisdizione speciale, poichè, onorevoli colleghi, noi saremmo invece nella perfetta legalità, fatto riflesso che mentre si rimarrebbe ossequenti all'art. 71 dello Statuto, si rientrerebbe testualmente nell'art. 70, il quale determina che non si potrà derogare all'ordinamento giudiziario se non in forza di una legge.

E precisamente questa in discussione potrebbe essere la legge che deroga all'organamento giudiziario, col demandare alla prima sezione della Corte di appello di Roma la cognizione di queste singolari controversie, e con l'investire il presidente della Corte stessa della facoltà che il disegno di legge attribuisce alla Commissione parlamentare di emettere provvedimenti conservativi, che fossero consigliati dall'urgenza, sia prima che dopo la notificazione della domanda giudiziale.

Provvedimenti conservatori i quali dovrebbero sfuggire alla procedura ordinaria dei sequestri giudiziari e conservativi; onde, secondo l'emendamento proposto, il giudizio relativo di convalida o di revoca dovrebbe essere simultaneo a quello di merito. La Corte d'appello sarebbe dunque investita della causa con pro-

cedimento sommario. Nè vi sarebbe a temere, attesa la proposta fatta nell'emendamento della facoltativa aggregazione alla Corte di due tecnici, valendo questi a facilitare il giudizio, evitandosi in grazia ad essi mezzi istruttori di perizie e simili. Siffattamente si eviterebbe la possibilità di quelle temute lungaggini per cui si voleva e si vuole evitare l'ordinario corso dei giudizi innanzi ai tribunali ordinari.

L'aggregazione che la Corte d'appello stimasse di dover fare di due tecnici, quando si avvedesse da una prima deliberazione della controversia di non sentirsi in grado di potere da sè pronunciare il giudizio definitivo, dovrebbe essere sufficiente garanzia di sollecitudine. Questi due tecnici nominati dalle parti potrebbero avere anche, come io propongo, voto deliberativo; ma non avrei difficoltà, se il Governo lo ritenesse opportuno, che il loro voto fosse soltanto consultivo, poichè, ripeto, la loro nomina è fatta allo scopo di rendere più breve il corso dei giudizi.

Nel fare questa proposta, o signori, ho tenuto presenti altre leggi, fra le quali alcune emanate in tempo di guerra, che, regolando materie diverse, hanno adottato disposizioni simili.

Per esempio la legge delle acque pubbliche determina che nei collegi speciali all'uopo costituiti debbano sedere dei tecnici competenti, preventivamente designati. E nel decreto legge per la sistemazione dei contratti di guerra del 17 novembre 1918 si costituisce un collegio arbitrale con l'intervento di tecnici, dei quali uno quale membro ordinario, scelto fra gli ingegneri del Genio civile, fra gli ingegneri ferroviari ecc., ed altri due a scelta delle parti.

Così, dicevo, traendo esempio da questi precedenti io spero che se il Senato stabilisse - nella forma che gli sembrasse migliore - che due tecnici venissero a far parte del Collegio, sia con voto consultivo, sia con voto deliberativo, molto ne guadagnerebbe la speditezza dei giudizi. Ed io non potrei chiudere il mio dire se non come ho esordito, vale a dire notando che l'emendamento potrebbe forse rappresentare per la semplicità del contenuto una soluzione facile e piana che si discosta da quella che si è dimostrato sarebbe una flagrante violazione delle norme statutarie e costituzionali, avvicinandosi invece, anzi rientrando, nella norma dell'arti-

colo 70 dello Statuto, il quale determina, ripeto, che per legge si possa mutare l'organizzazione giudiziaria.

Tolta così di mezzo quella specie di giudizio di primo grado che il disegno di legge vorrebbe affidare alla Commissione parlamentare, si avrebbe celere e spedito il giudizio di unico grado della Corte di appello. Salvo il rimedio della revocazione avanti la stessa Corte a termini dell'art. 494 e seguenti del Codice di procedura civile, nonchè il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per eccesso di potere e per incompetenza.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Santucci per svolgere il suo emendamento.

SANTUCCI. Il mio emendamento è diretta espressione delle osservazioni che mi permisi di sottoporvi ieri, e che incontrarono il consenso del ministro della giustizia e, mi pare, anche l'adesione dell'onorevole Scialoja e in qualche senso del Senato, che dopo quelle spiegazioni e le dichiarazioni del ministro si decise a votare il passaggio all'esame degli articoli, sicchè l'emendamento si spiega da sè. A me pareva e pare che sia opportuno, allo stato delle cose, anche per la ristrettezza dei termini, non innovare troppo profondamente il sistema del disegno di legge che, naturalmente, incontrerebbe anche difficoltà per l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento. A me parrebbe invece che dovrebbe bastare a tranquillizzare le nostre coscienze perturbate da tutte le riflessioni concernenti il merito della questione che occupò le nostre sedute dei giorni scorsi, la sicurezza che le decisioni del collegio arbitrale sieno realmente serie, indipendenti, efficaci quando sieno sollecitate dal reclamo degli interessati. Per essere tali è opportuno che non sia fatale e irresistibile la esecutorietà dei provvedimenti della Commissione parlamentare, e che possa il collegio arbitrale, investito del reclamo nel merito, dietro un esame sommario delle ragioni e dello stato della questione con una propria ordinanza, a seconda dei casi, disporre la sospensione della esecuzione, affinchè questa esecuzione non perturbi talmente lo stato dei fatti da rendere poi vana la riparazione che possa essere emanata dallo stesso collegio arbitrale nel giudizio di merito.

In questo senso mi son permesso di proporre un emendamento che, come avete sentito,

non ha che questo unico contenuto, e cioè la concessione della facoltà al collegio arbitrale di poter sospendere, con ordinanza motivata su domanda della parte interessata, la esecuzione dei provvedimenti definitivi emanati dalla Commissione parlamentare, eseguiti od eseguibili per l'autorità del ministro del tesoro, fino alla pronunzia del giudizio di merito.

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Il mio emendamento è molto semplice, e l'inconveniente al quale cerca di rimediare è già stato rilevato dal senatore Mortara nei suoi discorsi. La legge 18 luglio 1920, al 2° capoverso dell'articolo 2 ha questa disposizione: « Gli eletti della Camera dei deputati continuano a rimanere membri della Commissione anche se perdono la loro qualità di deputati ».

Se il progetto di legge che è davanti a noi non avesse dovuto ritornare alla Camera, non avrei presentata alcuna proposta di emendamento, ma, poichè pare che il progetto sarà emendato, e quindi ritornerà alla Camera, credo sia utile togliere la disposizione in parola. La Commissione parlamentare è stata nominata per un periodo fisso di un anno; questo termine è scaduto e il mandato di cui erano investiti i rappresentanti della Camera è pure scaduto.

Ora, non credo che la mia proposta possa produrre alcun inconveniente perchè tende semplicemente a stabilire che la Camera proceda di bel nuovo alla nomina di questi commissari. Poichè pare che l'Ufficio centrale sia favorevole alla mia proposta, io spero che essa sarà accettata dall'onorevole ministro guardasigilli.

RODINÒ, *ministro della giustizia e per gli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Risponderò brevemente, a tutti gli emendamenti presentati; cioè agli emendamenti dei senatori Tommasi, Santucci e Fracassi. L'onorevole Tommasi crede che il suo emendamento rappresenti una soluzione ben facile e che esso non sposti tutta l'armonia della legge. Io invece, in pochi cenni, dimostrerò al Senato che attuarlo, significherebbe sconvolgere tutto il sistema della legge e to-

gliere la possibilità che questa avesse rapida esecuzione.

L'onorevole senatore Tommasi, anzitutto, vorrebbe sostituita nell'articolo 1 della legge 18 luglio 1920 comma *d*, alla parola « proporre », l'altra « determinare », e, lasciando immutato il resto della disposizione, vorrebbe conferire alla prima sezione della Corte di appello di Roma quelle facoltà che, col disegno di legge in esame, vengono date al Collegio arbitrale. Qui si delinea una prima grave difficoltà. Non è detto nell'emendamento del senatore Tommasi, ma sembra che egli, nel suo pensiero, voglia che la prima sezione della Corte di appello di Roma giudichi indipendentemente da qualsiasi giudicato.

TOMMASI. Appunto.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Benissimo, ma allora ricadremmo nell'inconveniente al quale accennai ieri, e cioè che la Corte di appello di Roma vale a dire un organo giudiziario, dovrebbe sindacare i deliberati di altre Corti di appello o di Corti di grado superiore, ed eventualmente considerarli come inesistenti. Ma non basta: quando si affidasse la decisione di codeste controversie alla prima sezione della Corte di appello di Roma, agli ordinari componenti della quale verrebbero aggiunti due tecnici con l'istessa veste e la stessa autorità dei consiglieri della Corte, non si avrebbe più una sezione di Corte di appello, ma un nuovo organo giudicante composto di tre consiglieri della Corte di appello e di due tecnici.

Ma vi è ancora di più: Io non divido il pensiero del senatore Tommasi nemmeno sul modo di composizione dell'organo giudicante, perchè, essendo le questioni da sottoporre al giudizio della proposta sezione di Corte di appello, le più svariate, nè riguardanti semplicemente il diritto, anzi, moltissima parte di esse concernenti meno il diritto e più la contabilità e l'amministrazione, sembrerebbe più opportuno che il Collegio giudicante venisse costituito da tre altissimi funzionari, cioè da un consigliere della Corte di cassazione, un consigliere di Stato, e un consigliere della Corte dei conti.

Come abbiamo affermato tante volte nella discussione di ieri, non si tratta di una legge che possa esaminarsi semplicemente con criteri ordinari di diritto; e se le controversie

che potranno sorgere riguarderanno, non tanto questioni di puro diritto, quanto questioni amministrative e contabili, sarà meglio che vengano giudicate da un organo che comprenda — come il Collegio arbitrale proposto nel disegno in esame — non solo un altissimo magistrato, ma anche degli altissimi funzionari, quali un consigliere di Stato e un consigliere della Corte dei conti.

Così pure non posso accettare quella parte dell'emendamento del senatore Tommasi che riguarda la revocazione, perchè il diritto ad essa contrasta col concetto della legge che è quello di colpire rapidamente coloro che allo Stato debbano restituire i lucri indebiti od eccessivi dei quali si sono giovati.

Se il Governo accettasse l'emendamento Tommasi, gravissime difficoltà si presenterebbero per la applicazione della legge.

L'azione di ricupero delle somme dovute, secondo l'emendamento, verrebbe proposta alla prima sezione della Corte di appello di Roma; ma siccome la Commissione parlamentare, giusta il concetto e la parola dell'emendamento, avrebbe solo la funzione di determinare di quanto l'erario dovrebbe essere reintegrato, il Governo si troverebbe dinanzi a un semplice parere, sia pure emesso da un'autorevole Commissione, sul quale parere sarebbe necessario sentire l'avviso dei corpi consultivi prima, di iniziare l'azione giudiziaria, la quale sia pure innanzi alla Sezione della Corte di Appello, proposta dal senatore Tommasi, sarebbe — come è ovvio — regolata da tutte le norme imposte dalla procedura. Concedendosi poi il rimedio della revocazione, per quanto esso verrebbe esercitato nei casi determinati e precisati dalla legge processuale comune, data la materia così difficile e così intricata e dato il momento, le modalità e le condizioni in cui vennero fatti i contratti, sui quali verrebbe a svolgersi l'esame del collegio, non sarebbe difficile o almeno improbabile che il condannato alle restituzioni potesse trovare elementi per sperimentare anche questo rimedio, allo scopo sempre di sfuggire, ritardando, alla condanna.

Inoltre l'emendamento presentato dal senatore Tommasi non ha, secondo il mio pensiero, nemmeno la giustificazione di evitare la violazione del principio assoluto di diritto, per il quale autorevoli oratori hanno insistito; per-

chè esso, anzi, allontana i cittadini dai loro giudici naturali, ossia dalla giurisdizione ordinaria, dal momento che, come ho accennato, anche la prima Sezione della Corte di appello di Roma, composta come il senatore Tommasi propone, sarebbe una giurisdizione straordinaria. Se così è, se si considera che il modo col quale sarebbe regolata codesta nuova giurisdizione avrebbe certamente l'effetto di prolungare lo stato d'incertezza in cui versano i rapporti giuridici e contrattuali che possono formare oggetto dell'indagine della Commissione d'inchiesta, se si rifletta che in omaggio alla pubblica moralità, se vi sono state truffe o ladronerie, è bene che si colpiscano nel più breve tempo possibile; se tutto ciò è vero (e non mi sembra dubbio), l'emendamento del senatore Tommasi non può essere accettato.

E passo all'emendamento del senatore Santucci. Come dichiarai ieri, non ho difficoltà ad accettarlo, sebbene possa anche ritenersi, in base al disegno di legge, che il Collegio arbitrale, essendo investito di ogni potere relativamente al merito della controversia, abbia implicitamente anche la facoltà di sospendere, in attesa della decisione, la esecuzione del provvedimento impugnato.

Ad ogni modo non ho difficoltà ad accettare che, una volta notificato il provvedimento del ministro del tesoro, all'interessato, costui possa, mentre ricorre per il merito, chiedere anche la soprassessoria, sulla quale domanda delibererà il Collegio arbitrale.

E passo all'emendamento del senatore Fracassi: egli vorrebbe abolire quel comma dell'articolo 5 della legge 18 luglio 1920, il quale dice così: « Gli eletti dalla Camera continuano a rimanere membri della Commissione anche se perdono la loro qualità di deputati ».

Se ho ben compreso il pensiero dell'onorevole senatore Fracassi, egli trova un argomento a sostegno della sua proposta nella considerazione, che, quando fu votata la legge 18 luglio 1920 dal Parlamento, si prevedeva, o almeno era da sperare, che il lavoro della Commissione d'inchiesta, durasse non oltre il periodo di tempo fissato nella legge stessa per la presentazione della relazione, e che, essendo tale periodo stato oltrepassato, tanto che si chiede ora la proroga, non vi sarebbe ragione per conservare in carica deputati non rieletti, oltre il tempo

per il quale, secondo la volontà presunta del Parlamento, avrebbero dovuto dare la loro opera alla Commissione.

FRACASSI. Anche questa è una delle ragioni.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Osservo che quando il Parlamento ha approvato la legge, dando alla Commissione d'inchiesta il termine di un anno per il compimento dei lavori, mise la disposizione che vorrebbe ora modificata l'on. senatore Fracassi, appunto perchè non si poteva prevedere quale durata potesse avere ancora la legislatura; e tale disposizione s'ispirò al concetto che le possibili lotte elettorali politiche non dovessero avere nessuna ripercussione e nessuna influenza nella compizione della Commissione d'inchiesta.

E, come ho avuto l'onore di sostenere alla Camera dei deputati, aggiungerò, che non sarebbe, a parer mio, opportuno togliere la disposizione anzidetta, perchè in confronto dei deputati che non sono stati rieletti, potrebbe sembrare che ciò fosse fatto in rapporto al modo col quale essi ebbero a compiere il loro dovere, come membri della Commissione. D'altra parte, poichè essi furono investiti del mandato con la condizione della permanenza nella Commissione, indipendentemente dalla conservazione o meno della qualità di deputato, non sarebbe opportuno nè rispondente ai fini del sollecito compimento dei lavori della Commissione, togliere ora ad essi il mandato, senza giustificabile motivo.

In conclusione, dichiaro di non accettare l'emendamento del senatore Tommasi, perchè turberebbe l'armonia della legge e sarebbe di ostacolo alla rapida esecuzione di essa; di accettare l'emendamento del senatore Santucci, di non potere accettare l'emendamento del senatore Fracassi.

TOMMASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI. Mi lusingavo di avere aderente l'onorevole Guardasigilli sul mio emendamento: tanto più mi lusingavo in quanto non ero alieno dal vederlo migliorato in quelle parti che per avventura fossero manchevoli o eccessive. Io domando se il Senato dopo le dotte e larghe discussioni dei giorni precedenti, si senta di poter votare la lettera d) dell'articolo in

esame, che conferisce alla Commissione parlamentare un potere affatto giudiziario. Se il Senato sarà per l'affermativa, ogni ulteriore mio dire rimane superfluo. Ma non posso credere che la coscienza giuridica di quanti qui siamo, possa davvero voler concedere questa giurisdizione, che niun corpo che emana dal potere legislativo - e quindi essenzialmente politico - potrebbe mai esercitare senza sovvertimento del diritto pubblico dello Stato. Insistendo pertanto nell'emendamento, spiego di avere sostituito alla parola « proporre » impropria parola come è stato rilevato - la parola « determinare », direi quasi parola sinonima di accertamento, di acclaramento di debito. L'accertamento e l'acclaramento dei debiti di coloro, che, disastrosamente per lo Stato, hanno contrattato con esso, permette - ed in questo vengo per essere aderente alla proposta del progetto - che non si debba mantenere rispetto alla cosa giudicata. Perchè questo strappo alla cosa giudicata? Perchè, nel concreto dei casi da colpire, la cosa giudicata può necessariamente trarre le sue radici da contratti disastrosi per lo Stato. La cosa giudicata non ha potuto affermarsi altrimenti che sui contratti, i quali oggi, per questo nuovo indirizzo di restaurazione dell'erario dello Stato, vanno riveduti e con essi va riveduto tutto ciò che trae origine dai medesimi. Ecco perchè la Commissione parlamentare può determinare il dare degli ex contraenti con lo Stato, può determinare il dare senza tener conto dei giudicati. E se la Commissione parlamentare è abilitata a non tener conto dei giudicati, necessariamente la Corte, il magistrato o quello che sia che venga investito del diritto di giudicare, deve seguire lo stesso indirizzo. Non è la Corte d'appello ordinaria che giudica del mio o del tuo secondo il Codice civile e secondo il diritto costituito, ma qui abbiamo uno *jus* singolare (*rumori*) che la legge in esame viene a costituire; per cui la Corte d'appello sarebbe chiamata a rivedere, a riesaminare ed a giudicare quanto ha di già costituito oggetto di esame da parte della Commissione parlamentare. Chiarisco a tal riguardo - rispondendo al Governo - che non è già che la determinazione della Commissione parlamentare possa dare luogo a disquisizioni di carattere amministrativo da parte di altri organi dello Stato per decidere se e fino

a qual punto abbiano a ritenersi le proposte della Commissione parlamentare. Tutt'altro, essendo nel concetto dell'emendamento che le proposte della Commissione debbano essere integralmente tradotte in domande giudiziali. E chiariamolo, se si crede; poichè il ministro del tesoro nel promuovere la domanda giudiziale deve attenersi necessariamente ai risultati della Commissione.

La Corte d'appello poi, onorevole Guardasigilli, non sarebbe composta altrimenti che come organicamente è costituita, cioè con l'intervento di cinque membri, presidente e quattro consiglieri, ai quali si aggregerebbero eventualmente, a fine di evitare difficoltà contabili, difficoltà tecniche, i tecnici che la Corte d'appello abbia a credere atti alla bisogna; quindi è che insisto nel mio emendamento, pronto a quei miglioramenti e rettifiche che per avventura o dal Governo o da altri oratori potessero venire proposti.

Presentazione di un disegno di legge.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Proroga straordinaria del termine per la presentazione del rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1920-21 ».

Prego il Senato di volersi compiacere di dichiararlo d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del Tesoro della presentazione di questo disegno di legge.

Il ministro ne domanda l'urgenza: trattandosi di un disegno di legge di proroga la dichiarazione d'urgenza non è sottoposta alle speciali formalità previste dal regolamento, e può essere votata dal Senato per alzata e seduta.

Chi approva la dichiarazione di urgenza per questo disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo lo esame dell'articolo 2 del disegno di legge n. 208.

Ha facoltà di parlare il relatore dell'Ufficio centrale.

BERIO, *relatore*. Onorevoli senatori, l'Ufficio centrale accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Santucci, vale a dire l'emendamento che riguarda la disposizione per cui si dà facoltà al Collegio arbitrale di sospendere l'esecuzione dei provvedimenti sopra domanda della parte, e sono lieto di dichiarare che su questo punto è stato pieno l'accordo dell'Ufficio centrale; anzi devo soggiungere che avendo personalmente già esaminata la questione ritenni, come ritengo, che anche in mancanza di una disposizione espressa, la potestà del Collegio di sospendere fosse implicita nel sistema della legge, perchè evidentemente un magistrato che ha la facoltà di modificare e di annullare, ha, secondo il mio avviso, anche quella di sospendere.

Invece l'Ufficio centrale non accetta l'emendamento che è stato proposto dall'on. Tommasi, e anche su questo punto l'Ufficio centrale è concorde. Non mi soffermo ad esporre le ragioni che sono state svolte dal ministro guardasigilli; mi limito a rilevare che la tesi dell'Ufficio centrale è questa: la proposta contenuta nell'emendamento dell'on. Tommasi crea una giurisdizione speciale che offre minori garanzie per la sua composizione di quelle che non offra il Collegio arbitrale, quale è stato proposto nel progetto ministeriale approvato dalla Camera e che fu approvato e accettato dalla maggioranza dell'Ufficio centrale.

Dichiaro infine che l'Ufficio centrale non accetta, e se ne rimette al Governo, l'emendamento proposto dal senatore Fracassi relativamente al capoverso che riguarda la decadenza dei deputati componenti la Commissione di inchiesta.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Data la solennità della discussione che ha preceduto questo esame degli articoli, data la complessità dell'art. 2 e la gravità dei vari problemi che le singole parti di esso sottopongono al giudizio del Senato, io vorrei pregare l'onorevole Presidente e l'onorevole

Assemblea, di decidere se sia opportuno votare questo articolo per divisione; però me ne rimetto al giudizio del nostro illustre Presidente...

PRESIDENTE. Ella ha sempre il diritto di domandarlo.

MORTARA ...riservandomi di parlare su altri punti quando ne sia il momento; e per ora desidero fare qualche considerazione intorno alla modificazione del comma *d*) dell'art. 1 della legge del 1920, e per meglio dire intorno al capoverso che vi fa seguito, nel quale si leggono le disposizioni che leggo; prego l'onorevole ministro guardasigilli e anche il ministro del tesoro di prestare attenzione a quanto sto per dire, perchè domando a loro un importante chiarimento. Dice questo capoverso: « I provvedimenti saranno eseguiti con decreto del ministro del tesoro con le norme e con i privilegi stabiliti nell'allegato A del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857 ». Ora io non so se si sia posto attenzione che l'allegato A del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, è il testo unico intorno all'applicazione dell'imposta e sovrimposta sui redditi conseguiti in seguito alla guerra. Forse il mio collega ed amico Chimenti potrebbe riaprire l'animo alla speranza, riguardo alla proposta che ieri faceva; poichè ciò che egli esponeva come sua proposta è in sostanza conforme alla disposizione scritta in questo progetto. Che significa « eseguire i provvedimenti nel modo e con le norme stabilite nell'allegato A del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918? » Vuol dire trasmettere all'intendente di finanza, perchè lo trasmetta all'agente delle imposte, l'accertamento fatto dalla Commissione. E l'agente delle imposte e l'intendente di finanza penseranno a riscuotere: a sua volta il contribuente contro questa intenzione potrà eventualmente rivolgersi, pare, al collegio arbitrale...

DIENA, *dell'Ufficio centrale*. Alla Commissione provinciale e alla centrale.

MORTARA. Adagio, secondo questo progetto pare che possa ricorrere solo al collegio arbitrale: ma uno degli autorevoli membri dell'Ufficio centrale dice che potrà altresì rivolgere i suoi reclami, a norma del decreto luogotenenziale del 1918, alla Commissione provinciale. Può essere giusto ed esatto quello che

egli pensa. Ma senza indugiarmi su questo punto, aggiungerò qualche cosa di più grave. A norma di questo decreto, sapete che cosa può accadere? (*Commenti*). Prego di avere pazienza; ciò che dico è gravissimo; si tratta dell'intimo organismo della legge, delle conseguenze pratiche a cui si viene con l'applicazione di questa disposizione; o ci rendiamo conto della materia su cui legiferiamo e adempiremo l'ufficio di legislatori, o altrimenti non saprei come qualificare l'approvazione di una legge del cui contenuto non si abbia piena consapevolezza. Il Senato non può certamente votare alla cieca. (*Commenti*).

L'art. 30 del decreto del giugno 1918 stabilisce che l'intendente di finanza può procedere a sequestri conservativi a carico del contribuente quando ciò si renda necessario per ragioni di cautela; senonchè la legge del 1918 quando dispone che l'intendente di finanza..

Quando gli onorevoli ministri saranno comodi, io continuerò. (*Conversazioni, commenti*).

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Onorevole Mortara, parlavo col ministro guardasigilli di quello che Lei diceva: questo significa dare grande importanza al suo discorso. (*Commenti*).

MORTARA. L'art. 30 del decreto del 1918 dà facoltà all'intendente di finanza di procedere alle misure conservative che per ordine del ministro del tesoro e su proposta della Commissione parlamentare potranno essere attuate a seguito dell'inchiesta. Ora queste misure conservative non possono essere, quanto ai beni mobili, che sequestri conservativi. Ma il sequestro conservativo è soggetto al giudizio di convalidazione davanti ai tribunali ordinari; l'art. 30 presuppone simile giudizio ed esclude soltanto l'applicazione dell'art. 935 del codice di procedura civile, cioè della multa e del risarcimento del danno in caso di revoca del sequestro in mancanza di giusto titolo. Dunque per il capoverso scritto nel disegno di legge, che ho testè letto, posto in relazione all'art. 30 del decreto del 1918, il Governo avrà obbligo di portare davanti all'autorità giudiziaria, in sede ordinaria, il giudizio di convalidazione di ogni sequestro conservativo, che sia per essere eseguito in conformità alle richieste della Commissione parlamentare. Conseguenza: l'autorità giudiziaria potrebbe revocare il sequestro ri-

tenendo inesistente il debito. Orbene (io mi metto propriamente dal punto di vista dei fini enunciati dal Governo) se non si vuole andare avanti l'autorità giudiziaria per nessuna controversia che abbia origine dalla inchiesta, bisognerà inevitabilmente modificare questo capoverso che richiama le norme e i privilegi dell'allegato A del testo unico, perchè la facoltà di eseguire il sequestro conservativo è appunto un nuovo privilegio stabilito da questo allegato. Per riscuotere le imposte ordinarie non è lecito attuare provvedimenti conservativi, ma si procede all'esecuzione forzata soltanto dopo che sia scaduto il termine per il pagamento e questo non sia stato effettuato.

Poichè ho richiamato il Governo sopra la necessità di una spiegazione - (potrebbe essere che io fossi completamente fuori di strada e che il Governo mi potesse illuminare e farmi capire come qui non vi sia confusione e contrasto di attribuzioni) - e poichè abbiamo tutti convenuto che ci sono provvedimenti conservativi che è urgente siano presi in base agli accertamenti della Commissione parlamentare, voglio rammentare al Governo che la legge del luglio 1920 nell'art. 2, prescriveva di emanare quel tale decreto reale che avrebbe dato norma per l'esercizio delle azioni di recupero, che ancora non fu fatto; ma nell'art. 3 dispone pure che in aggiunta ai casi dell'art. 1969 del codice civile lo Stato avrà diritto ad iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore. Il titolo per l'iscrizione di questa ipoteca avrebbe dovuto essere determinato nel decreto reale di cui all'articolo precedente. Ho detto che il decreto reale preveduto nell'art. 2 della legge del 1920 non è ancora stato promulgato; rilevo pure che con parecchie delle disposizioni contenute nell'attuale disegno di legge si provvede a determinare per legge ciò che secondo il pensiero del legislatore del 1920 avrebbe dovuto essere contenuto in quel decreto reale. Ora a me sembra che in questa legge sarebbe molto opportuno determinare il titolo per l'iscrizione dell'ipoteca legale sui beni immobili del debitore verso lo Stato. L'ipoteca legale è il provvedimento conservativo sopra i beni immobili del debitore ed il conservare i diritti dell'erario col costituire l'ipoteca legale sopra la proprietà immobiliare di un debitore di mala fede, fraudolento, desideroso di sot-

trarsi ai pagamenti, è la forma migliore e più utile per esercitare provvidenze conservative. La proprietà mobiliare, almeno quella che abbia un valore cospicuo, certamente è da lungo tempo sottratta a tutti i provvedimenti conservativi che potrà tentare lo Stato a carico di coloro che non hanno la coscienza tranquilla circa le conclusioni della Commissione d'inchiesta; sottoporre a sequestro conservativo i mobili di casa quando si tratterà di garantire crediti di milioni, è cosa assolutamente irrisoria. Ciò che può essere praticamente utile è appunto di iscrivere l'ipoteca legale sopra le proprietà immobiliari di questi debitori. È evidente che il decreto del ministro del tesoro del quale si parla in questo comma, decreto emanato in relazione alle conclusioni della Commissione d'inchiesta, può essere appunto, anzi deve essere, il titolo per l'iscrizione dell'ipoteca legale; ma bisogna stabilirlo, perchè, come è noto, il conservatore delle ipoteche non può iscrivere ipoteca che in base ai titoli considerati idonei per legge.

Questa è la seconda interrogazione che faccio agli onorevoli ministri della giustizia e del tesoro: la prima è se credano che non ci sia nessun inconveniente rispetto alla materia dei sequestri conservativi a lasciare tale e quale il capoverso dell'articolo che richiama il decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, vale a dire: credono essi che l'esecuzione di questo sequestro sotto il controllo della autorità giudiziaria, nelle forme ordinarie stabilite dal codice di procedura civile, non possa costituire un intralcio molto incomodo rispetto al sistema di giurisdizione speciale che si vuole stabilire con questa legge? La seconda: se riconoscano che quanto a misure conservative sia molto opportuno porsi in grado, rapidamente di attuare anche quelle relative alle proprietà immobiliari, prescrivendo senz'altro che il decreto del ministro del tesoro, prescritto nel capoverso che sto esaminando, sia titolo per la esecuzione delle ipoteche legali di cui parla l'articolo 3 della legge del 1920? Queste osservazioni io le espongo per contribuire alla efficacia della legge e quindi agli intendimenti del governo; confido che esso voglia farne giusto apprezzamento...

FRACASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Io non ho sentito se la Commissione accetta o no il mio emendamento...

BERIO, *relatore*. Ho già dichiarato che l'Ufficio centrale non accetta l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Fracassi, anche perchè si tratta di una questione che interessa prevalentemente l'altro ramo del Parlamento.

FRACASSI. Poichè nè l'Ufficio centrale, nè il Governo accettano la mia proposta, e non ho alcuna speranza che possa ottenere il voto favorevole del Senato, perciò la ritiro.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Risponderò brevissimamente alle osservazioni dell'onorevole senatore Mortara. Ma, prima, mi permetto di far presente al Senato che questa discussione ha reso in me più profondo il convincimento di quanto sia necessario, per l'esplicazione della legge tutto un procedimento straordinario; perchè se solamente per discuterla sono sorte tante eccezioni e tanti dubbi in relazione a tante e tante leggi diverse, è facile prevedere che quando tutti i complicatissimi rapporti tra i diversi contraenti e lo Stato fossero deferiti, non a un collegio arbitrale, ma a un collegio ordinario, con l'osservanza delle norme processuali comuni, molto e molto tempo occorrerebbe prima di poter vedere definite le controversie.

E detto questo, rispondo all'onorevole senatore Mortara. L'onor. Mortara afferma che siccome nell'art. 2 è scritto: « i provvedimenti saranno eseguiti con decreto del ministro del tesoro con le norme e coi privilegi stabiliti, ecc. », e siccome tra queste norme e privilegi ve ne sono che riguardano adempimenti da parte degli agenti delle imposte, ecc., il ministro del tesoro, in un certo senso, dovrà, per rispettare queste norme, fare eseguire codesti adempimenti e procedure dagli agenti delle imposte.

Pare a me che in fondo il senatore Mortara venga a confortare quanto ha detto il senatore Chimienti, cosicchè l'ordine del giorno Chimienti, rigettato dal Senato, potrebbe risorgere a nuova vita con questa interpretazione.

Ora, a mio avviso, nello spirito del disegno di legge, quale fu votato dall'altro ramo del Parlamento, vi è un concetto predominante,

quello di rendere più facile l'esazione, da parte dello Stato, di quelle somme che la parte debba restituire; ed è per questo che si concede al ministro del tesoro di servirsi delle norme stabilite dal decreto 9 giugno 1918.

È bene chiarire, come del resto mi sembra di aver già chiarito ieri, che il ministro del tesoro in tutti i casi previsti da questa legge non fa altro che funzionare da organo di esecuzione; egli riceve le proposte e gli accertamenti e li notifica al debitore dello Stato. Ora se il ministro del tesoro, invece di notificare senz'altro al debitore questi accertamenti e dare così a lui modo, ove lo creda, di ricorrere al collegio arbitrale, anche in linea soprassessoria, dovesse invece inviare questi accertamenti all'agenzia delle imposte, come dissi ieri al senatore Chimienti, si renderebbero gli agenti delle imposte arbitri completi della situazione, perchè tutte le facoltà dovrebbero in definitiva spettare ai detti agenti, il che sarebbe contrario alla parola, allo spirito e all'armonia della legge.

Alla seconda osservazione dell'onor. Mortara, rispondo che l'art. 3 dispone precisamente così: « Il titolo per l'iscrizione dell'ipoteca sarà determinato nel decreto Reale di cui all'articolo precedente ». Ora, quando il Senato avrà approvata questa legge, si emetterà il decreto Reale nel quale verranno stabilite tutte le disposizioni che, non costituendo una modificazione della legge, dovranno formare oggetto di tale decreto a norma dell'art. 2 della legge 18 luglio 1920; e nello stesso decreto sarà anche indicato quale debba essere il titolo del quale si tratta.

Mi sembra così di aver risposto con la maggiore chiarezza alle due obiezioni del senatore Mortara.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Mi dispiace di dover dire all'onorevole Rodinò che non ha risposto nè all'una nè all'altra delle mie osservazioni. (*Rumori*). È la verità! Mi dispiace perchè avrei apprezzato molto una risposta soddisfacente. Come forse avrà compreso l'on. Rodinò, io cerco di cooperare con queste osservazioni al buon esito della legge. Solo incidentalmente ho accennato alla questione discussa ieri dal senatore Chimienti. Ho detto, e ripeto, che quando si ese-

guirà un sequestro conservativo (perchè la legge lo prevede e indica il modo di eseguirlo e non si potrà eseguirlo altro che nei modi stabiliti dalla legge) e si dovrà andare avanti all'autorità giudiziaria per il procedimento di conferma, potrà accadere che quella autorità revochi il sequestro, dichiarando che è senza causa, in quanto essa ritenga che non esiste il credito.

Volete un eventuale antagonismo di giudizi su questo punto fra l'autorità giudiziaria ed il collegio arbitrale? Ciò mi sembra assolutamente impossibile. Se l'onorevole ministro non accede alla mia osservazione, vuol dire che egli considera come non scritto il rinvio alla legge del 1918; ma lo dovrà ben considerare scritto nella legge attuale chi sarà chiamato ad eseguirla, e dovranno fare altrettanto i tribunali. Un ministro, un senatore può dire qui tutto quello che gli piace, ma quello che è scritto nella legge potrà un giorno dar luogo a gravi conseguenze se noi l'avremo votata senza sufficiente meditazione.

Sulla seconda mia osservazione, so bene quello che dice l'art. 3 (l'ho letto qui or ora) cioè che il titolo per l'ipoteca avrebbe dovuto essere determinato con decreto reale; ma quell'articolo 3 della legge 18 luglio 1920 supponeva la sollecita pubblicazione del decreto. Quello che si può fare per decreto, con maggiore validità si può fare mediante legge; ed io ho affermato che è opportuno non aspettare più oltre; anzi è male che sia passato un anno e mezzo e ancora non sia determinato il titolo per l'iscrizione dell'ipoteca legale. Credo che sarebbe bene introdurre nella legge questa modificazione semplicissima, poichè sul merito della mia proposta non vi è discussione possibile; il solo titolo idoneo alla iscrizione ipotecaria, evidentemente, è il decreto del ministro del tesoro. Io vi suggerisco di perfezionare questa legge al fine che gli atti conservativi siano pronti, e voi mi rispondete « lo faremo con un decreto », che verrà forse fra un altro anno e mezzo, cioè quanto tempo è passato dal luglio del 1920. Onorevole ministro, io cerco di aiutarvi, voi respingete il mio aiuto, ecco perchè ho detto che non avete risposto alle mie osservazioni.

RODINÒ, ministro per la giustizia e per gli affari di culto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Ringrazio l'onorevole senatore Mortara dell'aiuto che egli mi porge e risponderò nuovamente con la maggiore precisione possibile, sebbene mi sembri che io abbia già risposto alle sue obiezioni. Egli ha detto che nel decreto luogotenenziale del 9 giugno 1918 sono stabiliti determinati procedimenti ed ha chiesto come si possano mettere in correlazione questi procedimenti con la disposizione contenuta nell'attuale disegno di legge che dice: « I provvedimenti saranno emanati con decreto del ministro del tesoro con le norme di legge stabilite dal decreto luogotenenziale 9 giugno 1918 ». Ha aggiunto che tra codesti procedimenti vi ha il sequestro conservativo, il quale è soggetto al giudizio di convalidazione davanti al tribunale ordinario, mentre secondo questo disegno di legge qualsiasi controversia dovrebbe essere sottratta al magistrato ordinario. Ora io dirò al senatore Mortara che siccome tutta la procedura stabilita da questa legge sfugge all'autorità giudiziaria, perchè deve svolgersi avanti ad una giurisdizione speciale, è chiaro che in tanto si potranno applicare le norme e i privilegi contemplati nel decreto del 9 giugno 1918, in quanto siano compatibili con lo speciale sistema processuale, che il disegno di legge istituisce. In ispecie, quindi non dovrà essere adita l'autorità giudiziaria per il giudizio di convalida del sequestro conservativo.

Quanto al titolo per la iscrizione della ipoteca legale, il senatore Mortara osserva che si perderebbe minor tempo stabilendolo nella legge in discussione, anzichè provvedendo col decreto Reale ancora da emanarsi. Ritengo che poichè la legge 12 luglio 1920 riserva la determinazione di codesto titolo al decreto suaccennato, si possa bene rimettere ad esso tale determinazione, anche per non introdurre nel disegno in discussione emendamenti non necessari. (*Commenti*).

Circa poi la soprassessoria, come ha già detto l'onorevole Berio, si potrebbe eventualmente provvedere anche senza emendare il disegno, ritenendo che essa non sia esclusa, ma insita nelle facoltà del Collegio arbitrale, il quale, essendo investito del giudizio di merito, potrebbe esso pure eventualmente concedere la sospensione della esecuzione del provvedimento.

In ogni caso si potrebbe anche riconoscere esplicitamente la facoltà della sospensione, nel decreto Reale che dovrà essere emanato a norma della legge 18 luglio 1920.

SANTUCCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTUCCI. Io ho chiesto la parola perchè mi sembra che si potrebbe facilmente concordare il punto di vista del ministro con quello che, mi pare con ragione, esponeva il senatore Mortara. La obbiezione fatta in ultimo dall'onorevole ministro, che qualunque aggiunta o variazione obbligherà a far tornare il disegno alla Camera è vera; ma io ho sentito questa obbiezione anche riguardo al mio emendamento; e pure non sarei disposto a contentarmi di quella interpretazione che si dava poco fa, cioè che non fosse necessario dare espressamente al Collegio arbitrale la facoltà di soprassedere o meglio di sospendere l'esecuzione; non credo questo, e credo invece che una disposizione esplicita sia molto più opportuna. Ora dal momento che si fa una modifica in questo senso, non c'è difficoltà che se ne possa fare qualcun'altra.

Mi sembra per ciò che concerne il rinvio alle norme e privilegi di cui al decreto del 1918, che basterebbe molto semplicemente aggiungere quelle stesse parole che proprio il ministro ha pronunciato poco fa, cioè « in quanto siano applicabili ».

Quanto poi a dichiarare titolo abile per iscrivere ipoteca legale il decreto del ministro del tesoro, la cosa mi pare tanto evidente, utile e opportuna che se dobbiamo rimandare la legge alla Camera, è bene che sia fatta l'aggiunta, la quale non può non essere consona allo spirito perchè non so quale altro titolo sia migliore di un decreto ministeriale, che in base all'accertamento della Commissione avrà carattere di un titolo esecutivo, (salvo la sospensione dell'esecuzione), contro il quale si può reclamare. La cosa è evidente e credo che sarebbe molto opportuno fare quest'aggiunta all'articolo 2º. (*Commenti*).

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Mi consenta il Senato di dire brevissime parole sul modo col quale considero la funzione del ministro

del tesoro in relazione all'attuale disegno di legge.

Con questa legge si dà alla Commissione d'inchiesta un potere di carattere assolutamente straordinario ed eccezionale perchè non si tratta nè di una funzione giudiziaria, nè di una funzione amministrativa. Si tratta di un potere che si esplica mediante provvedimenti definitivi, i quali però non possono avere la loro esecuzione nè come sentenze (in quanto la Commissione non ha potere giudiziario) nè come atto di amministrazione, perchè la Commissione non ha potere amministrativo.

Cosa è dunque il decreto ministeriale?

È un decreto formale, pel quale, senza entrare nel merito si dà al provvedimento il carattere di provvedimento definitivo esecutivo.

Che si tratti di provvedimento definitivo lo dice esplicitamente la legge.

Ora, contro i provvedimenti definitivi, non è ammissibile altro ricorso se non quello che sia determinato dalla legge. E la legge qui stabilisce a chi si possa ricorrere. È indubitato quindi che non si può in nessun modo ammettere che il provvedimento del ministro del tesoro possa essere oggetto di contestazione presso una od altra autorità o Commissione; ma invece è solo ammesso, e lo dice esplicitamente la legge, il ricorso al collegio arbitrale, alla giurisdizione speciale, cioè, espressamente stabilita dalla legge.

Pertanto, onorevoli senatori, se si sollevasse il dubbio manifestato dai senatori Santucci e Mortara - tutti i dubbi si possono sollevare nell'applicazione di una legge - si tratterebbe di dubbio che sarebbe facilmente eliminato, esaminando la legge stessa nel suo spirito e nella sua lettera.

Mi auguro che il Senato si accontenterà di questa mia esplicita e spero chiara spiegazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ci sono due altri emendamenti, che sono stati svolti dagli oratori da cui sono stati presentati; il primo è del senatore Mortara all'articolo 2: « Il titolo per costituzione dell'ipoteca legale preveduto nell'articolo 3 della legge 18 luglio 1920 è costituito dal decreto del ministro del tesoro indicato nel precedente capoverso ». Il secondo, del senatore Santucci, propone che alla parte dell'articolo 2

che dice « i provvedimenti saranno eseguiti con decreto del ministro del tesoro con le norme e con i privilegi stabiliti dall'allegato a) del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, » si aggiunga l'inciso: in quanto siano applicabili alla presente legge.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Desidero, unendomi al ministro del tesoro, pregare gli onorevoli senatori Mortara e Santucci di non insistere nei loro emendamenti, perchè nè l'uno nè l'altro sono necessari. Non è necessario quello dell'onorevole Mortara, perchè la legge dà la facoltà di stabilire per decreto il titolo per la iscrizione della ipoteca legale e il Governo dichiara che il decreto Reale stabilirà proprio quel titolo che con l'emendamento Mortara si vorrebbe stabilire.

Quindi non v'è ragione di modificare all'uopo il disegno di legge.

Quanto all'emendamento del senatore Santucci, il Governo ripete che è d'accordo: è infatti evidente che il richiamo alle norme e ai privilegi, stabiliti dal decreto del 9 giugno 1918 viene fatto in quanto tali norme e tali privilegi possano essere suscettibili di applicazione rispetto alla speciale procedura fissata nel disegno di legge. Non è necessaria all'uopo una dichiarazione esplicita, perchè la spiegazione sta nel fatto e nelle dichiarazioni illustrative del Governo.

PRESIDENTE. Allora passeremo ai voti. Viene primo l'emendamento del senatore Tommasi; domando al senatore Tommasi se lo mantiene.

TOMMASI. Lo mantengo e chiedo anch'io la votazione per divisione.

PRESIDENTE. Domando al senatore Tommasi quante votazioni richiede, poichè l'articolo è composto di cinque paragrafi. Il regolamento stabilisce che prima si votano gli emendamenti e poi l'articolo. Il suo emendamento è il primo e perciò lo votiamo prima dell'articolo; ella ha diritto di chiedere che si voti per divisione, ma deve dire quante divisioni vuole.

TOMMASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI. La prima parte comincia dalle parole: « lettera d) di determinare ecc. »; la seconda parte comincia con le parole: « I tecnici aggregati ecc. ».

PRESIDENTE. Leggo la prima parte dell'emendamento Tommasi, non accettata nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale:

Al comma d) e successivi capoversi sostituire i seguenti:

d) di determinare di quanto l'Erario debba essere reintegrato a norma del comma precedente, e ciò indipendentemente da qualsiasi sentenza o decisione di qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale, anche se passata in giudicato.

Per recuperare le relative somme l'Erario proporrà domanda, a norma del cod. di Proc. Civ. innanzi la prima Sezione della Corte di Appello di Roma, la quale, di caso in caso, potrà aggregare al Collegio due tecnici designati l'uno dall'Amministrazione attrice e l'altro dalla parte convenuta.

Metto ai voti questa prima parte dell'emendamento del senatore Tommasi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Viene ora la seconda parte dell'emendamento.

Prego il senatore segretario Sili, di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

I tecnici aggregati avranno voto deliberativo.

Quando siano più le parti convenute, la nomina, nell'eventuale loro disaccordo, sarà fatto dal Primo Presidente della Corte stessa.

Contro la sentenza della Corte è ammesso il solo rimedio della revocazione ai termini del capo 3° del titolo 5° libro primo del cod. di Proc. Civile. Salvo il ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione a termini dell'art. 3, n. 2 e 3, della legge 31 marzo 1877, n. 3761, sui conflitti di attribuzioni.

Il primo presidente della Corte di Appello potrà, anche prima della domanda giudiziale di ricupero, disporre sopra istanza dell'Erario provvedimenti conservativi, non revocabili che in sede di merito dalla Corte.

TOMMASI. Dopo la votazione della prima parte dell'emendamento, anche la seconda parte decade e per ciò la ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene; passeremo alla votazione dell'emendamento dell'onor. Santucci, accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

« Il Collegio arbitrale avrà facoltà di sospendere con ordinanza motivata su domanda degli interessati, sommariamente e sollecitamente istruita la esecuzione dei provvedimenti definitivi della Commissione d'inchiesta fino al giudizio di merito sul reclamo presentato allo stesso Collegio ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passeremo ora alla votazione dell'emendamento del senatore Mortara.

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

« Il titolo per l'iscrizione dell'ipoteca legale preveduta nell'articolo 3 della legge 18 luglio 1920 n. 999, è costituito dal decreto del ministro del tesoro indicato nel precedente capoverso ».

BERIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Personalmente non accetto l'emendamento, perchè non sento il dubbio che la disposizione dell'articolo 2 sia ancora in vigore, talchè il Governo potrà provvedere emanando le norme, di cui parla il detto articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Mortara.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento del senatore Mortara non è approvato).

Passeremo ora all'emendamento del senatore Santucci che propone di aggiungere al comma che dice: « I provvedimenti saranno eseguiti con decreto del ministro del tesoro con le norme e coi privilegi stabiliti nell'allegato A del testo unico approvato con decreto

luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857 », le parole: « in quanto siano applicabili alla presente legge ».

SANTUCCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTUCCI. Dopo le dichiarazioni fatte dal ministro io ritiro questo emendamento perchè non mi sembra più necessario attesa la interpretazione data da lui autenticamente, che le disposizioni saranno applicate in quanto siano applicabili.

Con ciò rimane assorbita la materia del mio emendamento.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione dell'art. 2 per divisione dei diversi paragrafi come ha chiesto il senatore Mortara.

Do lettura del primo paragrafo dell'art. 2.

Art. 2.

Le lettere *c*) e *d*) dell'articolo 1 sono modificate come segue:

c) di accertare, in ordine agli oggetti indicati nei comma *a*) e *b*) ogni responsabilità morale, politica, amministrativa, o giuridica anche in via solidale, ed anche contro gli amministratori di Società contraenti, in proprio, per ricupero dei lucri indebiti od eccessivi.

Pongo ai voti questo primo paragrafo dell'articolo 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora la seconda parte dell'art. 2:

d) di proporre provvedimenti conservativi e definitivi atti a reintegrare l'Erario di ciò che possa risultare doversi recuperare a norma del comma precedente, e ciò indipendentemente da qualsiasi sentenza o decisione di qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale, anche se passata in cosa giudicata.

I provvedimenti saranno eseguiti con decreto del ministro del tesoro con le norme e coi privilegi stabiliti nell'allegato A del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857.

Pongo ai voti la seconda parte dell'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Leggo la terza parte dell'articolo 2.

Contro i provvedimenti definitivi è ammesso, nel termine di un mese dalla notificazione, reclamo che non sospende la esecuzione del provvedimento. La cognizione del reclamo è deferita a un collegio arbitrale, che può essere diviso, occorrendo, in due sezioni, e sarà composto di cinque membri dei quali tre saranno scelti dai rispettivi primi presidenti, fra i presidenti di Sezione e i consiglieri di cassazione della Corte di Roma, ed i consiglieri di Stato e della Corte dei conti e gli altri due saranno per ogni controversia nominati uno dal ministro del tesoro e l'altro dalla parte ricorrente secondo le norme da stabilirsi nel decreto Reale indicato nell'articolo 2 della legge 18 luglio 1920, n. 999.

Il detto Collegio deciderà senza essere tenuto ad osservare le forme ed i termini stabiliti per il procedimento davanti l'autorità giudiziaria.

Contro la decisione del Collegio, non sarà ammesso alcun mezzo d'impugnazione, salvo il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione ai termini dell'articolo 3, nn. 2 e 3, della legge 31 marzo 1877, n. 3761, sui conflitti di attribuzioni.

Pongo ai voti la terza parte dell'art. 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

L'ultima parte dell'articolo 2 dice:

All'articolo 7 della stessa legge è aggiunto il capoverso seguente:

« Le persone interrogate dalla Commissione possono essere sentite con giuramento. Sono ad esse applicabili le disposizioni del capo IV, titolo IV, libro II del Codice penale ».

Alla stessa legge è aggiunto il seguente articolo:

7-bis. — Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano pure nei riguardi della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostruzione delle terre liberate, e perciò gli articoli 2 e 6 della legge 18 luglio 1920, n. 1005, sono anch'essi integrati in armonia a quanto è disposto con la presente legge.

Chi approva l'ultima parte dell'articolo 2 è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 2, con l'aggiunta, già approvata, del senatore Santucci.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Alla spesa necessaria per gli ulteriori lavori delle due Commissioni si provvederà, rispettivamente, per la Commissione d'inchiesta sulle spese di guerra, con stanziamento da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per gli esercizi 1921-22 e 1922-23, e per la Commissione d'inchiesta sulle Terre liberate, con stanziamento da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero delle terre liberate per l'esercizio 1921-22.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato per alzata e seduta. Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di fare l'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste, Annaratone, Baccelli, Badaloni, Badoglio, Bava Beccaris, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Ber-

nardi, Bertarelli, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campostrini, Canevari, Capaldo, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Caviglia, Cefalo, Chimienti, Cimati, Ciralo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Cofari, ColonnaFabrizio, Contarini, Corbino, Crespi, Curreno, Cusani Visconti.

Da Como, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, De Novellis, De Riseis, Di Brazzà, Diena, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Filomusi Guelfi, Francicana, Frascara, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garofalo, Gerini, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Golgi, Grandi, Grassi, Grossoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Leonardi-Cattolica, Loria, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Mango, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Mayer, Mazza, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morrone, Mortara, Mosca, Nava.

Pagliano, Palummo, Papadopoli, Passerini Angelo, Persico, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rava, Rebaudengo, Reynaudi, Ridola, Romeo Delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota.

Salata, Saldini, Sandrelli, San Martino, Santucci, Schupfer, Scialoja, Sechi, Serristori, Setti, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Squitti, Suardi, Supino.

Tamborino, Tassoni, Thaon di Revel, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Valvassori-Peroni, Venosta, Venzi, Vigliani, Vigoni, Visconti Modrone, Volterra.

Wollemborg.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga dei poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite rispettivamente con la legge 18 luglio 1920, n. 999 e con quella 18 luglio 1820, n. 1005 » (N. 208);

Senatori votanti	184
Favorevoli	132
Contrari	52

Il Senato approva.

Sui lavori del Senato.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno prestabilito dal Senato, propongo che la prossima convocazione abbia luogo il giorno 28 corrente...

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Poichè il Senato deve interrompere i suoi lavori, mi permetto domandare al Senato stesso che, subito dopo la discussione del disegno di legge per la concessione dell'esercizio provvisorio, voglia porre all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Indennità di di caro viveri agli impiegati delle provincie e dei comuni ».

PRESIDENTE. Il Senato aveva deliberato di prorogare la discussione dei vari disegni di legge all'ordine del giorno alla prossima convocazione che, secondo il voto del Senato, avrebbe dovuto farsi a domicilio.

È evidente però che per la discussione dell'esercizio provvisorio sarà necessario riconvocarci dopo Natale. Per ciò ho proposto che la prossima seduta abbia luogo il 28 corrente. (*Approvazioni*).

Dopo l'esercizio provvisorio il ministro Corbino chiede che venga discussa la legge sulla indennità di caroviveri agli impiegati delle provincie e dei comuni. Non facendosi osservazioni, rimane così stabilito.

TOMMASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI. Faccio rilevare all'onorevole Presidente che in una precedente tornata fu sta-

bilito che la discussione della interpellanza da me presentata relativa alla nave *Leonardo da Vinci* sarebbe avvenuta immediatamente prima della discussione sull'esercizio provvisorio.

PRESIDENTE. Poichè la sua interpellanza tratta di un argomento tecnico e la questione finanziaria ed economica è quella che in questo momento richiama maggiormente l'attenzione del Parlamento, del Governo e del paese, e poichè è supremo interesse che la discussione sull'esercizio provvisorio abbia luogo con la maggiore possibile ampiezza e dia modo al Senato di manifestare la sua opinione su tanti problemi finanziari ed economici dell'ora presente, io pregherei il senatore Tommasi di consentire a che la sua interpellanza venisse svolta immediatamente dopo i due disegni di legge di proroga. Quella deliberazione fu presa quando si riteneva che l'esercizio provvisorio sarebbe potuto venire più sollecitamente alla discussione del Senato, e siccome ci sarebbe stata esuberanza di tempo, altri argomenti avrebbero potuto precedere quella discussione. Ma per necessità di cose, che io deploro, siamo costretti a riunirci il giorno 28 ed è bene che il tempo ristretto che a noi rimane sia dapprima dedicato alla discussione finanziaria. (*Approvazioni*).

Allora rimane stabilito che il Senato si riunirà il giorno 28, e che il primo argomento all'ordine del giorno sarà la discussione sull'esercizio provvisorio; verrà poi la discussione sulla indennità di caroviveri agli impiegati delle provincie e dei comuni, quindi la interpellanza del senatore Tommasi.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. I ministri competenti hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni dei senatori Fracassi e Bouvier.

A norma del regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta di oggi.

La seduta è tolta (ore 17,45).

Risposte scritte ad interrogazioni.

FRACASSI. — Al ministro degli affari esteri: « Per sapere se intenda dare comunicazione al Parlamento del Protocollo firmato a Venezia

il 13 ottobre scorso, rendendo così omaggio ai principi solennemente affermati nel disegno di legge presentato dal Governo il 24 giugno 1920 con carattere d'urgenza ripresentato dal presidente del Consiglio onorevole Giolitti il 20 giugno 1921 di concerto con tutti i ministri.

Secondo quel progetto gli accordi e trattati internazionali qualunque sia il loro oggetto e la loro forma non sono validi se non dopo la approvazione del Parlamento.

Per quanto dichiarato d'urgenza, quel progetto non è ancora, dopo diciotto mesi, diventato legge di Stato.

Ma essa risponde alla volontà nazionale alla quale deve inchinarsi ogni Governo parlamentare ».

RISPOSTA. — Il ministro degli affari esteri osserva che il Protocollo di Venezia non costituisce un trattato vero e proprio.

È invece un atto che registra l'esito di una azione conciliativa svolta dal ministro degli affari esteri italiano, in seguito ad accordi presi con gli alleati, tra l'Austria e l'Ungheria per appianare le difficoltà sorte tra le due Potenze relativamente al trapasso di un territorio in dipendenza dei Trattati di Pace.

Il Protocollo stesso venne dal ministro degli affari esteri d'Italia comunicato alla conferenza degli Ambasciatori che ne prese atto e lo approvò. È attualmente in via di applicazione.

Il ministro degli affari esteri rileva infine che l'oggetto del Protocollo di Venezia riguarda unicamente l'Austria e l'Ungheria e non contiene speciali impegni per l'Italia.

Il Ministro
DELLA TORRETTA.

BOUVIER. — Al ministro degli affari esteri « per sapere se non ritenga di addivenire ad accordi col Governo francese per facilitare i passaggi della frontiera togliendo ormai le insopportabili formalità e molestie che se poterono essere legittimate durante il periodo della guerra, ora non trovano più alcuna giustificazione, e sono di grave incaglio allo svolgersi di più rapidi e frequenti rapporti economici e commerciali fra i due Stati.

RISPOSTA. — La presente interrogazione riflette uno degli argomenti che riguardano da vicino la necessità di rapidi e facili rapporti

economici fra Stato e Stato; necessità che già da tempo ha richiamato la premurosa attenzione del Ministero e che forma oggetto di speciali studi e di trattative fra i due Governi.

La situazione attuale, in rapporto alle formalità necessarie per il passaggio di frontiera fra Italia e Francia, riposa su queste basi: anzitutto un regime ordinario, secondo il quale ad ogni viaggio deve corrispondere un visto preventivo delle autorità consolari del paese di destinazione; in secondo luogo un accordo speciale stipulato in data 17 dicembre 1919, per le popolazioni di frontiera, per il quale con una carta particolare rilasciata dalla Prefettura del luogo, possono i titolari attraversare il confine senza il visto consolare, ma con il solo visto degli agenti di frontiera; e da ultimo un regime convenzionale in data 31 marzo 1920, secondo il quale possono i cittadini dei due Stati ottenere un visto valido per un periodo di sei mesi.

Ora questa situazione, che sembrerebbe in apparenza basata sulla perfetta reciprocità, non pone però i cittadini italiani in una condizione identica rispetto ai francesi, poichè mentre il cittadino francese che vuole uscire dall'Italia non ha d'uopo di alcun nostro visto d'uscita, il cittadino italiano invece, che vuole uscire di Francia, ha bisogno di un visto di uscita, a meno che non goda dello speciale visto convenzionale della durata di sei mesi, a cui sopra si è accennato.

E si noti ancora che mentre il cittadino francese, che viene in Italia, non è più soggetto, quando vi è entrato, ad alcuna limitazione e formalità per il suo soggiorno, lo straniero che si reca in Francia è invece sottoposto all'obbligo di un permesso di soggiorno.

Bene è noto al Governo che Inghilterra e Belgio già si sono accordati con la Francia per l'abolizione dei visti ai passaporti.

Ma in Inghilterra, in Belgio ed in Francia vigono quelle speciali disposizioni sul soggiorno degli stranieri, emanate durante la guerra, che ben possono definirsi come una seconda porta, che permette a ciascun Governo di respingere lo straniero, ritenuto non desiderabile, dai luoghi ove egli vuole stabilirsi; disposizioni di soggiorno che l'Italia non ha mai creduto di adottare, in omaggio alla gelosa tutela

dei diritti per tutti gli stranieri, sanciti dell'articolo 3° del Codice civile, e la cui mancanza aprirebbe completamente il territorio italiano agli stranieri, ove non intervenissero determinate e opportune limitazioni.

Senonchè, il Governo bene intende l'assoluto e imprescindibile bisogno di rendere spediti e facili i rapporti fra Stato e Stato, togliendo di mezzo tutto quanto possa recare soverchia molestia al cittadino che deve recarsi all'estero.

Ma per far ciò occorre metterci in uno stato di perfetta reciprocità, ed a quanto intende il Governo, poichè solo su un territorio di perfetta uguaglianza noi potremo ottenere per il cittadino italiano all'estero gli stessi vantaggi che l'Italia garantisce allo straniero: poichè ben comprende il Senato come diversamente sarebbe tolta al nostro Stato ogni arma per la difesa dei suoi concittadini all'estero.

Le trattative per estendere la durata del visto da sei mesi ad un anno sono in corso; ma al di qua di questa estensione sarà premura del Governo di nulla trascurare perchè si possa presto addivenire alla totale abolizione del visto.

La vecchia bardatura di guerra è quasi interamente caduta; la vita dei popoli sta riprendendo l'antico ritmo ed è giusto che anche la materia dei passaporti esca da uno stato eccezionale per rientrare in quell'ambito normale, mercè cui siano resi più facili le comunicazioni e le relazioni commerciali fra Stato e Stato.

Il Ministro
DELLA TORRETTA.

Licenziato per la stampa il 31 dicembre 1921 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.